DISCORSO PRONUNZIATO DAL SENATORE POGGI NELLA TORNATA DEL 28 APRILE...

Enrico Poggi

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL

SENATORE POGGI

nella Tornata del 28 aprile

SULLE

GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE

del Sommo Pontefice

FIRENZE
Cotta e Compagnia Tipografi del Senato del Regno
1871.

Senatore **Poggi**. Signori Senatori!

Vi sono dei momenti solenni nella vita di un popolo che non possono contemplarsi senza essere compresi da un senso di grave apprensione e quasi di sgomento misto ad un senso di secreta compiacenza.

Da 25 anni l'Italia si travaglia per il compimento dei suoi destini; e, dopo lunghe fatiche, lotte, pericoli e dolori, giunta in porto, si volge, come il naufrago, all'acqua perigliosa, e guata; e s'accorge tosto che, se ha percorso tutto il suo cammino, le resta però a fare qualche cosa per consolidare l'opera sua e per non essere respinta di nuovo nella tempesta del mare procelloso. E par che gli eventi stessi confusamente le accennino dove e in che debba consistere quest'opera consolidatrice.

Singolare coincidenza!

L'inizio del nostro risorgimento nazionale si congiunge coll'inizio del pontificato di Pio IX, il quale fu il primo ad imprimergli un regolare movimento, e, presso al compiersi del 25° anno del suo regno che lo avvicina più dei suoi predecessori al pontificato del

primo vicario di Cristo, il Re d'Italia col suo Governo si avvia a sedergli d'accanto!

Per quanto si voglia farneticare sopra questi straordinari avvenimenti per attribuirli, secondo alcuni, ad un portato della rivoluzione empia e sacrilega che in questo fatto tocca il suo apogèo, secondo altri, al naturale procedimento della generazione spontanea degli esseri, generatrice necessaria di tutti i fatti umani, oppure allo svolgimento ed all'esplicazione e progresso di quel germe scimmiatico che si crede di ravvisare nella razza umana, gli uomini spassionati e di buona fede, gli uomini di sano intelletto vi devono leggere e vi leggono i segreti arcani della Provvidenza che governa il mondo, la quale ha pòrto all'Italia le occasioni più favorevoli per il compimento de' suoi desiderii. Se bene o male l'Italia abbia sempre còlto codeste occasioni, se bene o male le abbia usate, qui non occorre discutere; fatto è che è giunta alla meta, il ciclo dei suoi movimenti va chiudendosi col mettersi accanto al Pontefice, che primo l'ha posta nella buona via, e che poi si separò da essa. Ora, questa nostra riunione a Roma, perchè duri, non deve essere puramente materiale, ma deve essere morale: alle ostilità deve succedere la pace, ed a noi incombe oggi di riamicarci col Papato, colla Chiesa.

La legge presente a ciò mira, e la sua importanza, o Signori, il suo valore dipendono dall'articolo che stiamo per discutere.

Ed è perciò che intorno a esso ho concentrato tutte le mie deboli forze per tentare di trasfondere in voi il convincimento che, senza la riforma di esso, è opera vana ciò che andiamo facendo.

Nella prima parte della legge non si è fatto altro che constatare e riconoscere la condizione in cui si trovava il Pontefice dopo la cessazione del dominio temporale.

Gli abbiamo mantenuto tutto quello che gli era ne-

cessario per esercitare da Roma il suo ministero spirituale sovra tutta la Chiesa cattolica, e l'abbiamo fatto per gl'impegni presi, l'abbiamo fatto perchè non avremmo potuto fare altrimenti, ma non abbiamo nulla innovato, di modo che la legge da questo lato sarebbe una legge retrospettiva, conservatrice del passato, ma non risolvente alcun problema per l'avvenire.

La seconda parte invece è veramente quella che si occupa della libertà della Chiesa in sostituzione del perduto dominio temporale, e come garanzia ben migliore e maggiore di quelle che si contengono ne primo Titolo.

E in fatti: che significherebbe il Pontefice onorato in Vaticano, inviolabile, e sacro nella sua persona, largamente provvisto di una dote, se poi egli e gli altri ministri della Chiesa nell'ordine gerarchico fossero in Italia inceppati di continuo da vincoli che gli apponesse il Governo?

Significherebbe che fosse indipendente e libero a parole, ma in effetto o schiavo o semi schiavo.

E questa condizione di cose fornirebbe forse alle Potenze estere un motivo di sospettare che il Governo italiano, ponendosi a risiedere nella stessa città del Pontefice, potesse esercitare una influenza sulle relazioni spirituali del Capo della Chiesa colle altre Chiese non italiane.

Ora, quello che preme è di acquistare all'estero l'opinione della libertà pienissima del Papa nell'esercizio della sua autorità spirituale.

Se voi date siffatta pienissima libertà a codesta autorità spirituale in tutta Italia, quale maggior garanzia potrebbero da noi pretendere i cattolici non italiani?

Se l'autorità civile italica non s'ingerisce punto nelle cose spirituali della Chiesa italiana, come sarebbe possibile pensare e sospettare che essa fosse per ingerirsi nelle cose spirituali delle altre Chiese, mentre non ne avrebbe neppure il modo?

In verità ogni materia a dubbii ed a sospetti svanirebbe, e le ragioni d'inquietudine con l'estero per questa causa sparirebbero onninamente.

Nè mi si dica che le Potenze estere, le quali possono desiderare dall'Italia questa pienissima libertà dell'autorità spirituale, non sono disposte a far lo stesso in casa propria.

Io non risponderò coll'argomento, che pur potrebbe ripetersi: facciamolo noi per avere la gloria di essere i primi; se questa sola fosse la ragione, io direi: non la curiamo, perchè delle vanaglorie l'Italia ne ha avute assai, ed è bene di smetterla con la vanità. Risponderò piuttosto che le altre Potenze anzi tutto non lo fanno perchè i vincoli della Chiesa ufficiale esistono tuttora in quei paesi; perchè i concordati hanno vigore, e quindi un regime di libertà non è ancora incominciato. In secondo luogo risponderò che le condizioni nostre rispetto agli altri paesi cattolici sono essenzialmente diverse.

Il Papa è sul nostro territorio, a contatto con noi, e la sopraffazione dell'autorità civile sulla Chiesa romana si potrebbe temere da parte di chi le sta vicino, e non dai lontani. Siamo dunque obbligati noi a rassicurare gli esteri, mentre nulla possiamo temere da parte degli esteri per le relazioni della Chiesa italiana col Pontefice.

Dato da noi l'esempio della libertà, prima o poi gli altri dovranno adottarla.

Ma la libertà della Chiesa è necessaria per dar vita alle nuove relazioni ed alle nuove attinenze che devono formarsi tra la società religiosa e la società civile. La Chiesa ufficiale, con lo Stato avente religione ufficiale, è cessata.

Constato il fatto, non lo discuto. E che significa la Chiesa ufficiale nello Stato?

Rendiamocene ben conto, o Signori, perchè da que-

sto ci verrà fatto più facilmente di comprendere il concetto opposto della libertà.

La Chiesa cattolica esercitava la sua azione sul corpo dei fedeli per mezzo dello Stato, e l'esercitava inquantochè lo Stato convertiva in comandi e in precetti civili i più importanti precetti religiosi della Chiesa stessa. Il matrimonio, gli atti dello stato civile, la stampa, l'istruzione, le ferie, la ristretta tolleranza di altri culti, i delitti di religione, tutto questo rappresentava una condizione di cose che lo Stato non solo accettava di regolare secondo i precetti della Chiesa, ma molte volte la voleva egli stesso.

Non è vero, o Signori, che tutte queste ingerenze siano derivate da una pretensione strana, esorbitante della Chiesa nei secoli passati; mentre invece lo Stato, qualunque forma esso avesse, ed anche in tempi più remoti della civiltà cristiana, ha più volte desiderato e richiesto le intromissioni della Chiesa nelle cose civili.

Io vi citerò un solo esempio che mi è caduto sotto occhio in questi giorni, nel fare studii sopra gli Statuti che in gran copia si trovano nella nostra biblioteca.

Mi venne fatto di leggere in uno Statuto di Parma del 1300 o poco oltre una disposizione assai singolare e speciosa.

In essa si diceva che il Potestà di Parma, appena aveva preso possesso della sua carica, doveva occuparsi d'intendersela col Vescovo di Parma, perchè questi si prestasse a minacciare la pena della scomunica a tutti i debitori del Comune di Parma renitenti a pagare i loro debiti, ed appena fatto codesto concordato, i parrochi della città e delle campagne dovevano pubblicare dal pulpito la comminatoria della scomunica ordinata dall'Arcivescovo contro i debitori morosi.

Se questo metodo potesse essere anche oggidì efficace, l'onorevole Ministro delle Finanze avrebbe un bel

mezzo per riscuotere tutti quegli arretrati, che forse neppure col nuovo sistema d'esazione d'imposte potrà ritrarre.

(*Ilarità.*)

E la ragione di cotanta ingerenza voluta dall'una parte e dall'altra, proveniva da questo.

Si voleva chiudere le porte al male col proibire o dirigere alcune azioni, le quali lasciate libere, potevano dar luogo a gravi inconvenienti, ed essere apportatrici di danni morali alla società. Si preferivano i sistemi preventivi ai repressivi, e tutte le libertà civili allora erano sconosciute. Direttrice suprema di tale ingerenza era la Chiesa di Roma, la quale, confondendo in sè i due reggimenti, faceva la maggiore applicazione possibile dei precetti religiosi, convartiti in civili, ad una società civile da essa dipendente e sulla quale esercitava l'impero. Vi era quindi una politica religiosa della Chiesa, e Ministri ne erano, al di fuori di Roma, i Nunzi, i Vescovi, le corporazioni religiose. Lo Stato nei tempi più vicini a noi, per controbilanciare la ingerenza sempre crescente della Corte romana, innanzi tutto si impadronì del diritto di proposta, ed in alcuni luoghi anco della nomina dei vescovi, che erano i Ministri più alti in grado della gerarchia ecclesiastica, dopo il Papa.

Poi vennero tutte le altre disposizioni vincolatrici dell'azione dell'autorità ecclesiastica, che sono conosciute sotto i nomi di *placet*, di *exequatur*, di appello per abuso, finchè si giunse a quella farragine di leggi giurisdizionali, che toccarono il loro apogeo nella seconda metà del secolo passato; e che formano anche oggi l'amore e la delizia di molti personaggi per disgrazia appartenenti per la loro origine al secolo passato.

Ma emancipati i popoli dai Governi assoluti, e sostituito al sistema preventivo e direttivo delle azioni umane il sistema delle libertà, le ingerenze della Chiesa

andarono a poco a poco a sparire, perchè il sistema delle libertà non le tollerava più, e non era più disposto ad imporre ai cittadini la esecuzione dei precetti religiosi. Così da noi appena ordinato il regno delle libertà, disparvero gl'interventi obbligatorii del l'autorità ecclesiastica nei matrimonii, nell'istruzione, nello stato civile, sparirono pure i delitti speciali contro la religione cattolica e fu proclamata la libertà dei culti: le mani-morte si sciolsero, ed i privilegi dei chierici vennero assolutamente aboliti.

Rimaneva una parte dei vincoli giurisdizionali, perchè la Chiesa romana, come Stato, continuava a fare verso gli altri Stati italiani una politica religiosa.

Ma ora anche qui la separazione è raggiunta. Di dominio temporale più non si parla, e Roma va ad essere il centro e la capitale del nuovo Regno Italiano, sicchè anche qui la separazione fra Chiesa e Stato è completa. Ma la separazione non indica divisione, ma distinzione. Le due società, religiosa e civile, agiscono sullo stesso essere che è l'uomo e gli aiuti dell'una sono salutari per l'altra; e guai a quella società civile che presumesse di fare a meno della direzione morale e del governo degli spiriti che la Chiesa esercita: non indugierebbe a cadere in quegli eccessi, che per un tempo si crederono proprii solamente della barbarie, ma che recenti e vicini esempi ci dimostrano proprii ancora della civiltà corrotta.

Senza l'educazione interiore degli spiriti, che è specialmente affidata alla religione, non vi è educazione esteriore che resista alle tentazioni del male; non vi è civiltà che regga, non vi è libertà che prima o poi non degeneri in licenza.

Si deve dunque stabilire un accordo, una cospirazione fratellevole fra le due società: si deve stabilire quel concorso amichevole, di cui parlava l'altro dì l'onorevole collega il Senatore Vigliani nel suo splendido discorso, e d'ora innanzi l'azione della Chiesa deve esercitarsi direttamente ed immediatamente sul corpo

stesso dei fedeli per mezzo della direzione morale e del consiglio.

Ma perchè ciò accada, occorre entrare francamente nella via della libertà, poichè colla sola libertà si possono stabilire i nuovi legami non più civili, ma morali tra le due società, i quali comecchè non coatti, nè imposti, ma volontari, saranno più efficaci e più autorevoli.

Ma la libertà non può esser veramente feconda di questo gran bene, se non è pienissima ed intera. Vuolsi che l'elemento laico della Chiesa, cioè il corpo dei fedeli, che sono pur membri della società civile, si trovi di fronte all'autorità ecclesiastica in un contatto immediato, e che quindi non vi sia più di mezzo il corpo opaco dello Stato, che ha cessato affatto da ogni rappresentanza dei fedeli.

Non tutte le libertà della Chiesa possono essere conseguite colla legge presente. La libertà d'insegnamento non può essere data da questa legge, perchè essa deve abbracciare non solamente l'insegnamento ecclesiastico, che si imparte dagli ecclesiastici, ma anche l'insegnamento laico; non può essere qui ordinata la libertà del possedere e quella delle associazioni religiose in qualunque forma, perchè queste disposizioni richiederebbero un tempo troppo lungo; il solo riordinamento delle proprietà ecclesiastiche ci porterebbe troppo lontano, nè si può pensare, permettetemi la parola, alla liquidazione del passato, con una legge architettata in pochi giorni. Ma la libertà di cui si occupa precipuamente la legge presente, è quella di rimuovere gli ostacoli alla libera comunicazione dei fedeli con le autorità ecclesiastiche; è quella di abolire ogni ingerenza dello Stato nella elezione ai benefizi maggiori e minori. Questa seconda libertà è maggiore della prima, e nelle condizioni presenti è la sola che ha un valore positivo.

Noi abbiamo coll'articolo 15 inaugurato questa im-

portantissima libertà con approvare che la nomina dei vescovi, che sono i rettori dei benefizi maggiori, sia libera per la Chiesa, e che lo Stato rinunci a qualunque diritto di proposta e di nomina.

Nella prima parte dell'articolo 16 è pur detto che viene abolito il *placet* e l'*exequatur* risguardanti la pubblicazione degli atti dell'autorità ecclesiastica, ma poi per una contraddizione inesplicabile, appena fatto il primo passo, rinasce il pentimento e si sospende la libertà concessa nell'articolo 15, con stabilire nel primo capoverso dell'articolo 16 che il *placet* e l'*exequatur* si conserverà ancora per la provvista dei benefizi maggiori e minori, nonchè per la destinazione dei beni, sino a che sia fatta la legge sopra il riordinamento della proprietà ecclesiastica di cui parla l'articolo 18.

Così mentre noi tutti vogliamo e diciamo di volere, come lo ricordava l'altro giorno l'onorevole Ministro degli Affari Esteri con la lealtà dell'uomo di Stato che non si addentra nel laberinto delle sottigliezze legali, così mentre noi ci proponiamo di fare una legge di fiducia, con questo articolo manteniamo la diffidenza e la manteniamo in uno dei cardini fondamentali della medesima; noi facciamo una legge di mezza fiducia, di mezza diffidenza, che vuol dire in effetto una legge di diffidenza, perchè la fiducia non può essere che intera.

Le mezze fiducie, le mezze confidenze sono diffidenze, come le mezze credulità sono incredulità.

Ora io vi dimostrerò, o Signori, che a mantener ferma tale disposizione non ci confortano buone ragioni, e vi dimostrerò di più che con essa voi rendete affatto vana e ineseguibile questa seconda parte della legge, e non raggiungete lo scopo che ci siamo tutti proposto,

Innanzi tutto debbo fare una dichiarazione, poichè nella discussione degli scorsi giorni si è posta avanti la difficoltà di una nuova discussione nell'altro ramo del Parlamento, e codesta difficoltà, come le spada di

Damocle, non ha più cessato di inquietare i nostri occhi.

Permetta il Senato che mi faccia strada a dimostrare il mio assunto con avvertire che il punto di vista sotto il quale vado a discorrere di questa parte della legge, è sfuggito all'altro ramo del Parlamento, e che era se non impossibile, difficilissimo almeno che non gli sfuggisse.

Lunga, laboriosa e dotta fu la discussione che si tenne nell'altro Consesso, e degna di quegli egregi rappresentanti della Nazione.

Ma dove la legge in materia così nuova riceveva un primo svolgimento e un primo studio, più che altro si ebbe ad attendere all'architettura ed all'insieme delle parti, e dopo aver portato l'edifizio fino alla cima in mezzo ai più grandi contrasti, si credè che non fosse necessario di finir tutto, e si sentì il bisogno di riposarsi, senza esaminare pacatamente se quel poco che mancava potesse o no compromettere l'utilità pratica dell'edifizio medesimo.

Il sistema che vige in Inghilterra intorno alla discussione delle leggi ha sul nostro un vantaggio incomparabilissimo. Il sistema delle tre letture di una legge è utilissimo, perchè dalla prima alla seconda lettura corre un intervallo grande, dalla seconda alla terza un altro intervallo; e questo fa sì che, cessata la preoccupazione, e cessata la concentrazione delle viste di coloro che disputano sopra un dato punto della legge, vien fatto di osservare a mente calma e scevra da preoccupazione gli sconci che per lo avanti non si erano avvertiti in altre parti.

Ma poichè noi non abbiamo codesto vantaggioso sistema, dobbiamo supplirvi con l'esame imparziale del secondo Corpo parlamentare chiamato a rivedere i lavori del primo, sia che questa seconda parte tocchi, come più di frequente accade, al Senato, sia che, come accade alcune volte, si cominci dal Senato a trattare di una legge e poi si passi alla Camera dei Deputati.

Fatto è che l'ufficio del secondo Corpo è essenzialmente critico: esso deve giudicare dell'opera che si è con tanta fatica tessuta avanti al primo Corpo.

Quindi la parte che il Senato è chiamato a fare in questa legge lungamente elaborata, è quella di studiarne la sintesi, e di giudicare se ciò che manca, per avventura, non sia il più essenziale alla legge medesima.

Questo detto, io credo che nè gli onorevoli Ministri, nè gli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale, coi quali non ho la fortuna di essere d'accordo in questa occorrenza, sentiranno in se stessi alcuna prevenzione ad intendere ciò che vado a dire: certamente non la sentirà l'onorevolissimo Relatore, che di *placet* e di *exequatur* non si è mostrato punto tenero nel suo dottissimo libro, che egli pubblicò non è molto, sopra *la Teorica della Religione e dello Stato.*

Qui non si tratta di rimettere in discussione tutto il lavoro già fatto dall'altro ramo del Parlamento, nè di suscitare tempeste, ma di mostrare che se non si completa l'opera, è come se non si fosse in questa parte guari fatto nulla.

Avviserà di subito il Senato che colla disposizione che abbiamo sott'occhio non si vuol venire all'abolizione di tutto quanto il sistema delle leggi giurisdizionali, nè por la falce alla radice per far cessare in un solo istante quell'amplissima ingerenza dello Stato nelle cose di Chiesa, derivata dalle ragioni poc'anzi esposte, perchè allora capirei le apprensioni, i timori, i dubbi di tutti coloro che sono educati a quella scuola, e capirei come trovassero una ripugnanza a disfare in un tratto i ripari che li rassicurano contro supposti pericoli da parte della Chiesa.

Anche io in altri tempi fui tenero delle leggi giurisdizionali, quando cioè sussistevano sempre i governi assoluti, e come magistrato non mancai di farne la difesa. Ma ora sono sopravvenuti Stati e popoli liberi; la maggior parte delle ingerenze della Chiesa venne con i nuovi

ordini civili a cessare, onde le leggi giurisdizionali che a quelle si contrapponevano, caddero di per sè in disuso senza bisogno del ministero del legislatore. Ora si tratta unicamente di vedere, se si debba mantenere il vincolo del *placet* e dell'*exequatur* ristrettivamente alle sole nomine dei beneficiati maggiori o minori; questo è il solo campo della disputa.

Ed ecco quali sono gli argomenti stati addotti per mantenere in sì ristretti limiti il *placet* e l'*exequatur*. Essi sono di tre ordini: Il primo ordine è del tutto estrinseco alle disposizioni della legge; il secondo riguarda l'interesse dello Stato; il terzo riguarda l'interesse della Chiesa.

Incominciamo dalle *ragioni estrinseche*. Finchè non sarà riordinata, si dice, la proprietà ecclesiastica, e finchè non sarà disposto quel tanto che concerne gli enti morali da sostituirsi agli Economati od al Fondo pel culto, non è possibile che il Governo si spogli del *placet* e dell'*exequatur*, perchè gli eletti piglierebbero possesso dei beni addetti al benefizio senza che lo Stato ne sapesse nulla.

Ma, o Signori, questo è veramente uno di quegli argomenti che si dileguano con poche parole. Gli eletti dovrebbero presentarsi agli economi che amministrano i beni dei vacanti, e mostrando il titolo della loro elezione, chiedere a loro il possesso della temporalità, cui gli economi dovrebbero dare. In questo modo lo Stato verrebbe ad acquistare quella notizia di cui si sente il bisogno.

Ma dell'ingerenza governativa del *placet* e dell'*exequatur* per questa ragione, non è addirittura da far parola, se non si vuole sofisticare.

S'impedirebbero, si dice, le dilapidazioni dei beni; si impedirebbe la mutazione della destinazione dei beni stessi, che appunto si vuole antivenire col mantenimento temporaneo del *placet* e dell'*exequatur*.

Ma se si tratta di dilapidazione, a remuovere i danni

di essa, provvede il Codice civile, come provvede a tutte le altre dilapidazioni di beni, e per rispetto al pericolo di mutare la destinazione dei beni, non è mestieri nè del *placet* nè dell'*exequatur:* basta che si dichiari provvedere a ciò le leggi civili; e difatti tanto io che ho la parola, quanto l'onorevole Vigliani cogli altri suoi colleghi soscrittori degli emendamenti, abbiamo mantenuto la necessità dell'approvazione governativa per ogni mutamento nella destinazione dei beni, nello stesso modo che è richiesta per le alienazioni e per gli acquisti. Questa è la vera garantia contro tale pericolo, non l'altra del *placet* e dell'*exequatur*, che non ci ha nulla che fare.

Questo primo argomento, che rientra nell'ordine degli argomenti estrinseci, parmi dunque che non abbia ombra di fondamento. Ma ve ne è un altro in questa categoria: si vuole provvedere al caso che si nominino dei forestieri a rettori dei benefizi maggiori o minori. Ciò si riferisce a quella parte dell'articolo 15 che è rimasta sospesa per l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale; ma fin d'ora siamo tutti d'accordo nel ritenere che i non cittadini non possono entrare al possesso del benefizio. Per ottener questo, si dice, vi è bisogno del *placet* e dell'*exequatur*, altrimenti la disposizione sarebbe inefficace. Ma anco in ciò l'inutilità del *placet* è manifesta. Infatti, appena l'eletto, che non è cittadino del Regno, si presenta all'economo per avere il possesso della temporalità, questi gli obbietterà la sua qualità di forestiere e gli negherà il possesso de' beni; all'appoggio del divieto scritto nella legge.

Se lo eletto crederà nonostante di avervi diritto, si presenterà ai tribunali, e i tribunali decideranno come di ragione, vale a dire verificheranno in contradittorio se egli sia veramente forestiero, o cittadino.

Adunque anche in questa parte l'*exequatur* non ha che far mente.

Passiamo al secondo ordine di ragioni.

Nell'interesse dello Stato deve ancora conservarsi qualche cosa.

Deve farsi un passo per volta per non andare incontro a gravi pericoli, per evitare il perturbamento delle popolazioni e dell'ordine sociale.

Le libere elezioni da parte del Pontefice potrebbero cadere sovra sacerdoti ostili al nuovo ordine di cose: occorre prevenire il pericolo col negare l'*exequatur*, bisogna quindi conservarlo temporaneamente.

Ognuno intende che se queste fossero le vere ragioni della disposizione che combattiamo, fino da principio verrebbe fatto di comprendere che la durata del vincolo non potrebbe essere subordinata alla condizione di mettere in ordine e compilare la legge sulla proprietà ecclesiastica.

Questa sarebbe una mera accidentalità, e la legge potrebbe esser pronta, prima che i pericoli temuti fossero dileguati.

Ma questo linguaggio è un linguaggio identico a quello che tenevano, molti e molti anni sono, i così detti Governi paterni prima del 1846.

Essi dicevano; la libertà bisogna darla per gradi; se si dà tutta ad un tratto, i popoli non sono capaci di sostenerla e di esercitarla con profitto, perchè essa, al par di ogni novità, conduce sulle prime gl'inesperti ad abusarne.

Si vada dunque a rilento, e si cominci con qualche parziale riforma.

Ma, venuta la pienezza dei tempi quei Governi furono rovesciati, perchè, al solito, la libertà non può darsi per metà: o tutto o nulla.

E una libertà sola non basta, vogliansi tutte: perchè si completano fra loro, si guarentiscono, si contemperano.

È dunque un linguaggio non da liberali ma da assolutisti, degno del tempo di quel dispotismo, che tutti

i liberali condannano con la bocca, ma a cui i più riservano un cantuccino nel cuore.

Ma il *placet* e l'*exequatur* ristretto alla sola nomina impedisce il male delle sopraffazioni che si temono da parte della Curia Romana? Rendiamocene conto esatto, ed io prego il Senato a continuarmi la sua benigna attenzione.

A buon conto: e Bolle, e Monitorii, e Istruzioni della Penitenzieria, e Sillabo non hanno che fare colla nomina libera o non libera dei vescovi e dei parroci ; e alla pubblicazione di questi documenti il progetto di legge non oppone ostacoli.

Nulla si può impedire con i *placet* e gli *exequatur*, ed i maggiori mali che ho sentito vociferare come temibili dalla parte del clero sono quelli specialmente che nascono da codesti atti, e non già dalle nomine.

Volesse pure il legislatore proibire la pubblicazione delle Bolle, delle Istruzioni della Penitenzieria, dei Monitori, dei Sillabi, non vi riuscirebbe.

Non vi è potenza di legge che riesca a farlo. Col sistema della libertà nulla si può nascondere; e noi abbiamo oggimai la libera stampa in Roma come nelle altre parti del Regno; abbiamo diari di ogni colore, per cui, appena emanati codesti atti dall'autorità ecclesiastica, si divulgano in un momento a dispetto dei *placet* e dell'*exequatur*.

Specchiatevi, o Signori, in quello che accadde testè nella Baviera. Là è stato pubblicato, nonostante che il Governo non lo permettesse, il dogma dell'infallibilità, ed è sorto quel grave conflitto che tutti conosciamo, per cui l'arcivescovo di Monaco ha scomunicato il Canonico Doellinger. Nonostante che mancasse l'assenso del Governo, la stampa ha fatto quella pubblicazione. Ciò prova che è oggidì impossibile di nascondere qualunque atto, non che delle autorità, dei privati stessi, semprechè esca dalle pareti domestiche.

Se voi poteste dire che col *placet*, coll'*exequatur* siete in grado di procurarvi un modello di vescovi e di parrochi dolci e mansueti e sempre devoti al Governo, allora potrei concordare con voi che sarebbe utile il mantenerli; ma siccome tali cautele, veramente negative, non hanno nessuna influenza sulle elezioni, nè l'elezioni, anco fatte secondo i migliori vostri desideri, non vi garantiscono affatto sulla futura condotta dei prelati, così è inutile il conservarle.

Appena fatte le nomine, o liberamente o con l'assenso governativo, accade, e deve accadere, che i vescovi non possono disubbedire ai precetti della Corte di Roma; tutto dipenderà dallo zelo maggiore o minore di qualcheduno di essi nello uniformarsi a quei precetti; ma non sperate mai che l'*exequatur* vi assicuri ch'essi parteggeranno per il Governo, piuttostochè il per Pontefice. Per i mali che voi temete da questa parte non vi sono che i rimedi repressivi; i preventivi della natura degli *exequatur* a nulla giovano.

Testimoni sono i fatti accaduti a Torino e a Cagliari negli ultimi 15 anni, che obbligarono il Governo Piemontese a ricorrere contro l'arcivescovo di Torino e contro quello di Cagliari a ben altri espedienti, che non sono quelli del *placet* e dell'*exequatur*. Eppure quelle nomine non erano state libere, ma fatte per assenso governativo.

Io vi so dire invece, che i nominati liberamente dal Papa, sarebbero assai più interessati degli altri a porsi bene colle popolazioni, e colle autorità civili, perchè saprebbero che il loro ministero non può essere esercitato efficacemente, spargendo la guerra e la zizzania in mezzo alle popolazioni, che son chiamati a reggere spiritualmente, e la guerra una volta provocata finirebbe colla peggio di loro.

È incredibile, o Signori, a pensarsi, ma è vero. Si teme che la Chiesa di Roma ci soverchi con mantenere la discordia in casa, ed attenti alle libertà politiche, al-

l'indipendenza, all'unità della nazione; e tutti questi mali che una fervidissima fantasia dipinge coi più tetri colori, si spera di allontanarli ed impedirli con la conservazione dei *placet* e degli *exequatur*, ristretti alle sole provviste. Questo intento non si raggiungeva quando si aveva la facoltà delle proposte e delle nomine; figuratevi se si può raggiungere ora con un sistema di divieti. Sperare che le ostilità le quali ci possono essere minacciate dalla Corte di Roma colla libera scelta dei rettori dei benefizi maggiori e minori, si dileguino, e si rendano vane coll'uso dell'*exequatur*, è lo stesso, permettetemi ve lo dica, che sperare nella guarigione di un corpo infermo, per mezzo dell'applicazione di uno di quei tanti farmachi, che tutti i giorni leggiamo nella quarta pagina dei goirnali. (*Ilarità.*)

E vogliamo andare a Roma, dove tutto fu, ed è grande, nei monumenti e nelle istituzioni, nei vizi come nelle virtù, nelle memorie pagane come nelle cristiane; dove tutto fu ed è grande del tempo dei Re, dei Consoli, degli Imperatori e dei Papi, e vogliamo andarvi armati a difesa nostra contro il Pontefice e la Curia, di un' anticaglia, la cui virtù venne meno nel giorno dell'ordinamento dei popoli e dei governi a libertà politiche e civili?

Vogliamo andarvi sotto l'egida (lo dirò francamente) di un cavillo curialesco, unico resto di tempi che più non sono?

E notatelo bene, Signori, questa ricetta farmacologica, che si crede buona a guarirci dallo spavento che invaderebbe gli animi al pensiero della piena libertà data alla Chiesa, e che farebbe tremare le vene e i polsi, questa ricetta noi non possiamo spedirla colà dove ne avremmo più bisogno: là dove le sognate trame ostili avrebbero il loro inizio, la prima orditura, la maggior potenza e la miglior forza direttiva: là dove in fine, il supposto nemico ci si trova sempre di fronte e grandeggia sopra di noi, non più colla maestà ben

modesta del Principe temporale di un piccolo Stato, ma con quella sola ben più grande di Supremo Gerarca della Chiesa di Cristo. Là, non abbiamo difesa contro lo splendore dello scudo adamantino, che ci abbaglia, perchè il *placet* e l'*exequatur* nel territorio romano, e nelle sedi suburbicarie ci è intieramente interdetto.

Questo gran *presidio della incolumità dello Stato*, (non sono parole mie, notatelo bene, o Signori,) che io paragonerei ai cannoni, alle mitragliatrici, ed alle fortezze, ci fa difetto dove ne avremmo più bisogno.

Ma dunque, a che tante preoccupazioni? Che temiamo per l'ordine pubblico, che possa veramente ovviarsi col *placet* e l'*exequatur*?

Se il Clero alto e basso vuole veramente recarci danno ed attentare alle nostre istituzioni, esso violerebbe le leggi dello Stato, ed andrebbe soggetto alle pene stabilite nel Codice penale: questo basta per la nostra difesa.

Siamo giusti, o Signori, lo diceva l'altro dì l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, ed io pure lo ripeto, siamo giusti anche coi preti.

Che potere oggimai hanno di nuocerci? Sono forse sempre ricchi?

Ce lo dicano le leggi nuove da poco tempo pubblicate ed eseguite, le quali li hanno spogliati di una gran parte del loro patrimonio.

Non è ancora un anno che due onorevoli nostri colleghi, i Senatori Robecchi e Saracco, ci raccontavano le miserie inevitabili, a cui un sistema di leggi mal combinate per la fretta, e forse peggio attuate, assoggettò tanti sacerdoti. Ci fu detto che centinaia e centinaia di preti vivevano con poche centinaia di lire all'anno; e che molte volte stentavano nel trovar modo di esigere ancor quelle. Noi sappiamo pure che le pingui prebende e le pingui mense dei Vescovi si assottigliarono in un tratto fino all'estremo limite. E fuvvi un tempo in cui i Prelati nuovamente nominati alle sedi arcive-

scovili di Torino e di Milano, rimasero senza rendita alcuna, sprovvisti perfino del mobiliare dei loro palazzi.

Che più? Anche il sommo Pontefice Pio IX, al quale una mutazione così subitanea nelle sue condizioni, non poteva non procurare immenso dolore ed anco gravi apprensioni, dopo avere in una recente occasione acerbamente censurato i fatti nostri, e rinnovate le proteste di tener fermi i diritti della Chiesa, uscì in queste significantissime parole:

« Fosse pur fatta l'Italia, fosse pur grande e potente sicchè come le altre potenze pesasse sopra i destini dell'Europa; ma un' Italia grande senza Dio, senza fede e senza religione e con la distruzione del Papato, no, non si fa. »

Voi vedete, o Signori, che il Pontefice non ripudierebbe l' Italia nuova, ma vedrebbe anzi di buon' occhio che grandeggiasse sul serio e potesse essere equilibrio alle altre Potenze d'Europa. Ma ciò che ne teme è il danno della Religione, ciò ch' egli nega poter durare è l' Italia senza fede, e disposta a distruggere il Papato. Ed avrebbe pienissima ragione se ciò fosse vero, e se le mire degl'Italiani fossero queste.

Ma no, o Signori; vi sono dei mali da deplorare, non vi è dubbio nessuno; ma i mali sono minori di quelli che appariscono agli occhi di chi vede instaurarsi nelle provincie del già suo Stato un nuovo ordine di cose, al quale le popolazioni non erano avvezze.

Nel momento d'inaugurare le libertà civili e politiche in un paese che non ne ammetteva alcuna, nascono inconvenienti che possono offendere anche la religione, ma però meno gravemente di quello si sospetta.

E mali consimili pur si vedono nelle parti del Regno, come vel diceva l'altro dì nel suo eloquente discorso l'onorevole Senatore Menabrea.

Ma essi non son tali da sgomentare, non son tali che non possano rimediarsi. Tocca dunque a noi oggi a rassicurare il Pontefice ed il clero col mostrare che non vogliamo distruggere nè la religione nè il Papato, ma che amiamo l'una e l'altro, che li vogliamo rispettati ed onorati, ed allora ogni prevenzione sinistra contro il nuovo ordine di cose anderà a grado a grado dileguandosi.

Ciò che in ultima analisi rimarrebbe a temersi da parte del clero non è altro se non l'esercizio del suo ministero spirituale e morale, in quanto possa abusarne; ma questo pericolo sussisterà fino a che mondo sarà mondo, nè il mantenimento degli *exequatur* e dei *placet* varrà mai a dileguarlo.

Spogliamoci adunque d'ogni sentimento di timori indebiti che non ha radice nessuna, e che il popolo non divide con gli uomini parlamentari; ricordiamoci che non potendo aver nemico il clero, giova amicarselo con a fiducia, con le dimostrazioni di stima, colle manifestazioni le più chiare di gratitudine per l'alta direzione ed educazione degli spiriti, che ad esso è principalmente affidata.

Vengo al terzo ordine di ragioni, che è l'interesse della Chiesa.

Per Chiesa, tutti sappiamo, s'intende il clero alto e basso, e si intende il corpo dei fedeli laici.

Incominciamo dal clero.

È stato detto che la Chiesa non desidera la libertà che vorremmo darle, poichè la Chiesa cattolica nei paesi cattolici ama il privilegio, nei protestanti la libertà; onde si vaticina che non le farebbe buon viso tra noi.

Ma è facile rispondere a questa obbiezione. Rammenterò al Senato una lettera divenuta celebre, diretta dai vescovi relegati in Roma nel novembre 1866 al Presidente del Consiglio dei Ministri di quel tempo, il barone Ricasoli, in replica ad una circolare colla quale

il Governo del Re autorizzava il ritorno dei vescovi alle loro sedi e faceva professione di alcuni principii.

Codesta lettera fu pubblicata da tutti i giornali, ed in essa e vescovi ed arcivescovi e cardinali relegati, dopo di aver ringraziato il Presidente dei Ministri dei sentimenti espressi, scesero a discorrere della libertà della Chiesa di cui ragionava la circolare, lodando l'intenzione del Governo di convertirla in una verità di fatto,

« Ed abbiamo pure lodato, vi si diceva, il Signore nel leggere l'altra promessa del Governo di far *si che dalle astratte regioni in cui finora si è tenuto, passi veramente nella realtà dei fatti l'adempimento delle relazioni di perfetta libertà della Chiesa con lo Stato.*

E passavano poscia a discorrere di quell'amplissima libertà che godono i membri della Chiesa negli Stati Uniti d'America, di quella appunto che ha servito di archetipo a tutti coloro che hanno favellato negli scorsi giorni.

E non già che i vescovi la disapprovassero; se ne mostrarono invece teneri e desiderosisissimi, aspettando con impazienza che il Ministero venisse ad attuarla.

Dunque non è vero che l'alto clero rifiuti la libertà. Ma l'abolizione del *placet* e dell'*ex quatur* potrebbe dar luogo a rappresaglie da parte dei vescovi contro i preti liberali.

In verità non ho capito l'importanza di quest'obbietto: se si parla del passato, i sacerdoti già provvisti non incorrono pericoli di sorta; se lo incorressero, non è l'*exequatur* nè il *placet* che può salvarli, sì bene l'ostacolo da frapporsi alla esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, il che nessuno propone oggimai di fare.

Se si tratta dei pericoli che potessero sorgere dalle nuove nomine di vescovi a farsi, ebbene io vi torno a dire che con l'uso degli *exequatur* non potete mai sperare di avere un modello di vescovi che rassicuri voi e il basso clero. Il carattere del vescovo si spiega dopo la nomina; nè il Governo ha dati da poterli giu-

dicare o conoscere *a priori*, esso che ha dichiarato di occuparsi soltanto di faccende politiche, e non di faccende ecclesiastiche.

Ma se voleste un provvedimento di un 'apparente efficacia contro le temute rappresaglie, voi non avreste dovuto votare l'articolo 15 che abolisce il diritto di proposta, e il diritto di nomina del Governo per i vescovi, laddove una cautela semplicemente negativa impedisce l'elezioni fatte, ma non ve ne procura alcuna a modo vostro.

Veniamo all'argomento più forte.

Se si trattasse (si è detto altrove e si è ripetuto da molti oratori nei giorni passati in Senato) se si trattasse di restituire il diritto di nomina alla Chiesa, di restaurare l'azione dei fedeli per dar luogo ai medesimi a ricuperare quella specie di diritto di presentare i loro candidati, o di far sentire la loro voce nell'elezione dei superiori ecclesiastici, se si trattasse di tutto ciò, ben volentieri si consentirebbe a restituire alla Chiesa la libertà delle elezioni; ma finchè questo non può farsi, e si riconosce che non può farsi con una legge, essendo impossibile di stabilire le vagheggiate congregazioni diocesane e parrocchiane senza l' accordo colla Corte Romana, finchè questo non può farsi, è bene mantenere il vincolo dell'*exequatur*, almeno per abilitare nell' intervallo i fedeli a ricuperare la loro azione.

Ammesso che questa sia per alcuni la ragione unica che li trattiene dall'accettare la piena libertà dell'elezione, io vi dico che lo scopo che essi intendono raggiungere con tal mezzo, è onninamente falsato, e che invece si avviano a raggiungere uno scopo diametralmente opposto; poichè non riescono ad impedire le cattive nomine, e mantengono un insuperabile ostacolo per i fedeli di ricuperare il diritto di cooperare in qualche modo alle nomine dei parrochi e dei vescovi.

Tolto invece l'ostacolo dell'ingerenza del Governo, di-

penderà dai fedeli e dalla volontà loro ristaurare il nuovo ordine di cose, che tutti vorremmo affrettare a gran passi.

È facile il concepirlo, ed io ve lo dimostrerò in poche parole. Occupiamoci dei parrochi. Cessata interamente l'ingerenza dello Stato, i fedeli sentiranno il bisogno che si provveda al servizio delle parrocchie, con la scelta di buoni sacerdoti!

Se non sono ancora autorizzati a costituirsi in associazioni che porgano loro il miglior modo di esercitarne i diritti, non pertanto i capi di famiglia di una parrocchia rimasta senza il rettore potranno facilmente riunirsi, (se cattolici, intendiamoci,) per presentare una rispettosa petizione al vescovo, nella quale gli indicheranno quel che piacesse loro avere per parroco, salvo le prescrizioni del diritto canonico.

E chi può impedir loro di fare questo primo passo?

I vescovi non potrebbero ricusarsi di accogliere la petizione dei fedeli, a meno che i canoni non vi ostino, essi che sanno potersi perfino allontanare dalla parrocchia quel Parroco, cui la mala plebe odiasse.

Non mi trattengo sopra tal punto, bastandomi di ricordarvi il dottissimo libro del Rosmini: *Le cinque piaghe della Chiesa*, che della parte competente ai fedeli nella elezione dei loro superiori ecclesiastici discorre con quella dottrina che tutti conosciamo. Nelle campagne potrebbero riunirsi i grandi proprietarii con i capi delle famiglie coloniche e fare lo stesso.

Rispetto ai vescovi io ritengo che nei primi tempi, i principali fedeli della diocesi, insieme ai parrochi ed ai membri del Capitolo ben potrebbero riunirsi per fare le loro rimostranze rispettose al Pontefice, ed indicargli quei sacerdoti che più amassero di veder eletti all'episcopato, e se non altro, accennar quelli che a loro non piacessero.

Nè vi è da temere che le autorevoli domande del Corpo dei fedeli, siccome quelle che mostrano quali sono le

giuste preferenze e i giusti desiderii delle popolazioni, sarebbero senza gravi ragioni respinte.

No, o Signori, dal momento che lo Stato non ha più parte alcuna nelle nomine dei Rettori ecclesiastici, è certo che il Pontefice, per sottrarsi al pericolo di cattive scelte, e segnatamente di sacerdoti invisi al popolo, dovrà prendere in considerazione le proposte che gli vengono sottomesse.

Fatto questo primo passo, è facile di venire agli accordi, è facile che i fedeli s'intendano per la ricostituzione regolare delle congregazioni parrocchiali e diocesane.

Tutto questo procedimento non incontra nessuno ostacolo, e troverebbe anzi un appoggio ed una facilitazione ad esser ben condotto al suo termine secondo i veri bisogni della Chiesa, perchè i fedeli, essendo elettori ed eleggibili, deputati e senatori, potrebbero dal Parlamento promuovere tutte le leggi necessarie per ottenere la sanzione dei provvedimenti concordati con le Autorità ecclesiastiche.

Se invece i fedeli non sono liberi di far ciò che credono senza il beneplacito del Governo, è vano sperare che si rivolgano a lui per esternare i loro desiderii, prima dell'invio delle petizioni al Vescovo od al Pontefice. Essi non ci anderebbero, perchè riconoscono la incompetenza del Governo a trattar simili faccende, non ci anderebbero perchè conoscono gl'influssi politici, gl'influssi dei partiti, e men che dei partiti, delle combriccole, ed anco di pochi individui che sotto nome d'ingerenza politica pretendono di metter le mani in ogni affare che si presenta al Governo. E i vescovi e il Papa sospetterebbero ancor più.

Lasciate, e voi ne avete, o Signori, il dovere, lasciate che s'intendano direttamente tra loro tutti i membri della Chiesa, clero alto e basso insieme coi laici, lasciate che non sorgano sospetti per causa della vostra intro-

missione, e il modo di accordarsi tra loro lo troveranno presto.

Gli stessi Capi della Chiesa, pei primi, ne comprenderanno il rigoroso dovere. Così l'eccitamento sarà efficace, così il bandolo del filo che ci deve condur fuori del laberinto, che interdice ogni riaccostamento di una parte dei membri della Chiesa con l'altra, è trovato, così il rinnovamento dell'azione religiosa in tutta la sua ampiezza è reso possibile.

Si ritiri lo Stato, abdichi un potere ed una facoltà che più non gli spettano per nessun titolo legittimo, e veramente allora la nostra andata a Roma con una legge siffatta ci aprirebbe l'êra novella, in cui saluteremmo una pacificazione cotanto desiderata.

Abolito ogni vincolo di *exequatur*, la legge viene accettata, se non con parole, coi fatti, dalla Corte Romana, la quale non avrebbe più ragione di rifiutarsi a provvedere alle Sedi da tanti anni vacanti. Mantenete invece quel vincolo, e tutto quel che si fa, è vano.

Ed eccomi all'ultimo punto del mio discorso.

La prima parte della legge non avrebbe alcun pratico effetto nè alcun valore positivo, se ne mancasse la seconda. Se questa permette di instaurare un nuovo ordine di cose, con rendere ai fedeli la libertà di occuparsi da se medesimi delle cose della Chiesa anche la prima parte che conserva il passato e riconosce il presente stato rispetto al Papa, sarebbe una premessa utile ed un buono avviamento alla seconda.

Riducete al nulla quest'ultima, e la prima parte della legge non ci dà merito di sorta. Riconosce quel che non si può distruggere; poichè se avessimo tentato di farla in senso opposto, avremmo tentato un'impresa vana e assai perigliosa, contraria ad ogni più volgare prudenza politica. Nè è d'uopo intrattenersi su questo.

Or l'essenza e l'efficacia della seconda parte dipende tutta dal togliere il vincolo del *placet* e dell'*exequatur*. Vedete a che si riducono senza tal riforma i 5 articoli

del secondo Titolo. La libertà di riunione del sacerdozio cattolico concessa nell'articolo 14 si riduce soltanto ad abolire il vincolo che in alcuni luoghi esisteva di riunire i Sinodi diocesani e provinciali senza il permesso dello Stato. Quale disturbo recasse la necessità dell'assenso governativo, lo han già detto alcuni degli oratori che mi hanno preceduto; i Sinodi da lungo tempo più non si tengono.

L'articolo 17 nella sua prima parte abolisce l'appello per abuso: ma io mi rivolgo a tutti voi, o Signori, e specialmente a quelli che seggono nel Consiglio di Stato, perchè mi dicano francamente quante volte nel corso di 11 anni l'appello per abuso è avvenuto con effetto per ricorso fatto contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, o piuttosto se, quando si è ricorso al Consiglio di Stato, non si è verificato che la ragione sia stata sempre data alle autorità ecclesiastiche. Nella seconda parte dell'articolo si proclama che la cognizione degli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica appartiene ai tribunali. Ciò non è necessario a dirsi perchè quando si pretendono effetti civili da un atto dell'autorità ecclesiastica, quando si esige il braccio secolare per eseguirli, bisogna presentarsi ai tribunali dello Stato. Nell' ultima parte si minacciano di nullità gli atti compromettenti le leggi dello Stato e l'ordine pubblico, ma anche questa disposizione, se non fosse scritta nella legge, si osserverebbe egualmente perchè tutti sappiamo che nessuna autorità può violare impunemente le leggi che guarentiscono l'ordine pubblico.

L'articolo 18 è connesso coll'articolo 16, dimodochè dell'utilità del medesimo non vi sarebbe a parlare se non in relazione all'art. 16.

Veniamo alla pratica. Prima di tutto l'abolizione della Legazia in Sicilia decretata nell'articolo 15 che frutterebbe? niente. All'abolizione della Legazia succederebbe in Sicilia il *placet* e l'*exequatur*, e come

il Pontefice non esercitava prima il diritto di nomina in quelle provincie, perchè glielo impediva la Legazia (che egli però riteneva già abolita) la stessa cosa succederebbe anche dopo, non volendo egli sottoporre le proprie nomine al *placet* o all'*exequatur* del Governo.

Nelle province ex pontificie nulla si potrebbe ottenere, perchè ivi da molti e molti anni non si effettua veruna nomina per la ragione che il Pontefice intende di essere liberissimo nelle sue scelte e di non volerle sottoporre a nessun *exequatur*.

Nella Toscana e nell'Emilia pure non si farebbe nulla per lo stesso ostacolo dell'*exequatur*, come non si è fatto nulla fin qui.

Rimarrebbero le sole province dell'Alta Italia; dimodochè si resterebbe nello *statu quo* perfetto, e quel passo che crederemmo di aver fatto, si ridurrebbe a constatare soltanto la cessazione effettiva di alcune disposizioni giurisdizionali che da molti e molti anni sono andate in disuso; ma nel resto noi rimarremmo nella stessa condizione d'inerzia tra la Chiesa e lo Stato, nella quale eravamo prima della presente legge.

Così, dopo aver strombazzato per tutti i canti, e dopo aver gridato ai quattro venti per tanti anni che, appena caduto il dominio temporale, avremmo rimossi gli ostacoli all'esercizio della libertà della Chiesa, noi manterremo le cose come stavano.

Le antiche relazioni ufficiali tra Chiesa e Stato sono ormai interamente spezzate nè si possono più ricostituire: le nuove non s'instaurano, perchè la mano del Governo, con la conservazione del *placet* e dell'*exequatur*, si frappone sempre e indebitamente fra il corpo dei fedeli ed il clero.

Tutto adunque rimane nello stato di prima, e la occupazione di Roma ha portato in *parole, non in fatti* la libertà della Chiesa.

Un'ultima ed eloquentissima prova della vanità dei nostri lavori legislativi ridotti a tali termini, ve la darò, o

Signori, col ricordare a tutti voi la non lontana missione data dal Ministero presieduto dal barone Ricasoli nel 1866, ad uno degli onorevoli nostri Colleghi, il Senatore Tonello.

Basta che rammenti a voi i documenti che furono pubblicati in un libro divulgato per le stampe nel 1868, in cui si rendeva conto di cotesta missione.

Da quei documenti appare evidente che tutti i tentativi di conciliazione fatti con Roma, nel momento in cui si permetteva al Papa per un primo esperimento, di far liberamente le nomine ad alcune sedi episcopali vacanti da troppo tempo, caddero per l'unica ragione della insistenza del Governo a volere il mantenimento dell'*exequatur*.

Questo è un fatto così eloquente, così inoppugnabile, che nessuno deve dimenticare. In tale occasione si provvide dopo una lunga trattativa a tener ferme le nomine già fatte col cercare un mezzo termine, che equivalesse alla concessione dell' *exequatur* per le medesime, ma non vi si riuscì. Il governo pontificio non voleva neppure ammettere la presentazione delle Bolle al Governo italiano per il conseguimento delle temporalità, e neppure dirigere una lettera al Governo del Re per annunziargli le scelte fatte. Bisognò contentarsi di vedere in prevenzione la formola delle Bolle e di una lettera da scriversi all'incaricato non del Governo italiano (che non volea neppur nominarsi), ma del Re Vittorio Emanuele; così le nomine già fatte poterono avere il loro effetto. Ma quanto al futuro tutti i tentativi di conciliazione tornarono vani perchè il Governo non voleva menar buona l'abolizione dell'*exequatur*, e d'allora in poi le cose rimasero anche nello stato che tutti deploriamo. E sperate, o credete voi, o Signori, che oggi che abbiamo occupato Roma, la Corte pontificia sia più condiscendente verso di noi? Che essa si mostri pieghevole a fare nomine di vescovi subordinata all'*exequatur*? È impossibile di figurarselo: essa se ne starà colle mani

incrociate come prima. I soli che possano metterla nella via della riconciliazione sono i fedeli, purchè si trovino in contatto diretto colle autorità ecclesiastiche, e siano remossi tutti gli ostacoli governativi al rinnovamento della loro azione nel campo della società religiosa.

Io ho dunque tutta la ragione di concludere che, mantenendo anche in questa sola parte l'*exquatur*, è lo stesso che dar di frego al secondo Titolo della legge, e scriver dopo il 13° articolo un articolo quattordicesimo del seguente tenore: *Con legge successiva sarà provveduto a restituire alla Chiesa la sua libertà*. Ma questo non può essere nella volontà del Ministero nè in quella del Parlamento.

Non può essere nella volontà del Ministero perchè egli fu il primo a scrivere nel disegno di legge un articolo abolitivo d'ogni vincolo di qualunque genere e natura. E l'onorevole Ministro degli Esteri, nel discorrere della libertà data alla Chiesa, come di una nobile iniziativa che avrebbe instaurato in Italia un nuovo ordine di cose, mostrò di riferirsi a quel primo disegno, scordandosi che la modificazione apposta in quest'articolo dalla Camera dei Deputati, rendeva inutili i suoi desiderii, ed i suoi presagi, siccome quella che chiudeva la porta ad ogni rinnovamento di vita nelle cose ecclesiastiche, e manteneva tutto nell'inerzia.

Signori Ministri e Colleghi, se io ho usato soverchia vivacità nel mio discorso, se sono sceso anche in particolari troppo minuti, vi prego a condonarmelo.

A me premeva di mettervi in luce, sia nel complesso, sia nelle singole parti, tutti gl'inconvenienti a cui conduce la disposizione del secondo paragrafo dell'art. 16.

Condonatelo al convincimento profondo e ineluttabile che nutro nel profondo dell'animo che se voi lo mantenete, nulla di nuovo, nè di utile, nè di pratico abbiamo fatto, nè facciamo.

L'Italia non compie le sue promesse, fa involontaria-

mente una parte meschina, gretta, e la fa nel momento in cui va a porsi in Roma accanto al Pontefice.

Indicatemi, Signori, una ragione buona, una sola, che giustifichi la conservazione dell'*exequatur*, ed io mi acquieterò. Ma non mi ripetete, di grazia, quella solita che negli scorsi giorni ci è stata a sazietà sussurrata alle orecchie, delle difficoltà di fare accettare la riforma dall'altra Camera.

La Camera dei Deputati è saggia è patriottica e liberale non meno del Senato, essa non può aspirare all'infallibilità.

La Camera sa che in sì grave argomento non è presumibile nè si può pretendere che uno solo dei Corpi parlamentari compia tutta l'opera, e che questa esca perfetta da una sola discussione. Molto essa ha fatto, ma quel poco che rimane è di tale importanza da togliere ogni efficacia al lavoro già fatto. La Camera non può, di certo, volere il contrario di quel che vogliamo noi, facendo una quistione di amor proprio su ciò che è quistione di grandezza e dell'avvenire della nazione italiana, su ciò che può dimostrare chiaramente al mondo non essere l'Italia moderna indegna di recarsi nella sede delle più cospicue grandezze mondiali. Quello che essa non ha visto per la necessità di chiudere una volta le sue lunghissime discussioni, è stato agevole di scorgere al Senato. E mi è arra che la Camera non insisterà a voler mantenere il *placet* e l'*exequatur*, il fatto dell'aver essa abolito l'altro dì la disposizione del Codice penale, la quale sanciva una pena contro coloro che non osservassero le prescrizioni del *placet* e dell'*exequatur*.

Tolta ogni penalità, vi domando io cosa resta di un sì miserabile vincolo su cui alcuni si gettano come sopra un'ancora di salvezza, per renderlo efficace? La legge penale non assiste più coloro che lo vogliono osservato, e gli sprezzatori del medesimo sanno di non essere più puniti.

La Camera, io spero, farà uno sforzo sopra se stessa per abbattere quest'antico resto di privilegi infelici, e allora si potrà dire che l'opera è compiuta.

Intanto ne dia il Senato l'esempio, faccia un atto di giustizia e di feconda liberalità, il quale aprirà le porte alla ricostituzione del corpo dei fedeli e, per mezzo di essi, alla riconciliazione delle due autorità spirituale e civile.

Al momento di recarsi a pigliar posto in Roma, laddove le memorie e le vestigia dell'antico Senato romano sono ancor vive, si ispiri il Senato alle virtù di quei grandi che nei momenti solenni avevano il senso delle cose necessarie, ora a salvare, ora a rendere grande ed illustre la patria; si ispiri a sentimenti nobili, scevri da piccole preoccupazioni, e bandisca dal suo animo pregiudizi che provengono da vecchie idee e da vecchie abitudini indegne di sopravvivere ai tempi già scomparsi del dispotismo.

Non esiti a scegliere tra i vincoli che nulla giovano, e la libertà; e quale libertà? quella della Chiesa, sovraeminente a tutte le altre. Scelga tra una legge seria, feconda di un'immensa trasformazione religiosa e civile, ed una legge pomposa, piena di vane parole, e vuota di qualunque effetto, scelga coll'accettare l'emendamento che vi è stato proposto, ed allora il còmpito nostro sarà finito, le promesse mantenute, la prima mano sarà porta alla Chiesa da noi che il dovevamo, dopo la cessazione alquanto violenta del dominio temporale.

Se a Cesare tornò quello che è di Cesare, si renda a Dio quel che è di Dio; da questo solo dipende la salute e l'avvenire dell'Italia ricostituita e ricomposta ad unità nazionale.

(*Segni d'adesione.*)